

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà  
Titolo VII - Della comunione**

### **Art. 1122 Opere su parti di proprietà o uso individuale**

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni [c.c. [1117](#), [1120](#), [1123](#)] ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.